

**n. 34, 14 settembre 2013**

**Conversione in legge del “decreto del fare”  
Legge 9 agosto 2013, n. 98  
Le norme di interesse degli enti locali - Parte II**

*Lorenzo Trucco – Pasquale Piperissa – Maurizio Delfino*

*scheda informativa*



## Premessa

Prosegue l'esame delle disposizioni di interesse per gli enti locali, con gli articoli 30, 31, 37, 39, 41, 41bis, 43, 46, 46bis, 49ter.

### Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia)

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:*

***(0a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:***

***"Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali";***

*a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti: «nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;*

*b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;*

*c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della sagoma," sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».*

*d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i*

*casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.";*

*2) il comma 9 è sostituito dal seguente:*

*«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;*

*3) il comma 10 è abrogato;*

*e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;"*

*f) **nel capo III del titolo II**, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:*

*«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.*

*2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.*

***(4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso***

***tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.***

***Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma)»;***

*g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:*

*a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e (siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni) (...);*

***(b) per singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale).***

***4-ter. (CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98). »;***

*h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

*«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), (del presente articolo) e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:*

*a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;*

*b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.*

*5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».*

***2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.***

***3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.***

***(3-bis. Il termine di validità nonchè i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi***

**similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni).**

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.**

**5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali";**

**5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: "con posa in opera" sono soppresse.**

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'imponente articolo 30, in larga parte immutato in sede di conversione (cfr. scheda n. 26/2013), sono state apportate alcune modificazioni.

E' stata prevista la lettera 0a) al comma 1, che inserisce nel D.P.R. 380/2001 l'articolo 2-bis, contenente disposizioni derogatorie in materia di limiti nella distanza tra fabbricati, destinate a garantire una maggiore autonomia, o destinato forse solo ad accentuare un anacronistico particolarismo giuridico, tenuto conto della materia che naturalmente richiederebbe unica e costante regolazione. Ad ogni modo la disposizione, premettendo di voler tener salda la competenza statale in materia di ordinamento civile sul diritto di proprietà e le norme connesse del codice civile, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 1968 e così dettare disposizioni particolari sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, produttivi, riservati ad aree collettive, verde e parcheggi nonché nella revisione di strumenti urbanistici "comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali". Così facendo il legislatore sembra voler venire in soccorso alla provincia autonoma di Bolzano, già soccombente in giudizio davanti alla Corte Costituzionale nella sentenza 114/2012 per i contenuti contrari alla Carta Costituzionale della Legge regionale n. 15 del 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012); il motivo fondante il giudizio risiedeva nel "mancato

richiamo al rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile e, in particolare, dell'art. 9 del citato D.M. n. 1444 del 1968. In tale ambito, la Corte ha in più occasioni precisato che **le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze**. In particolare, data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, **l'assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio**, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005)". La Corte prosegue rilevando che "nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-*quinqüies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un'efficacia precettiva e inderogabile. In quanto tali deroghe non attengono all'assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l'illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile".

La norma introdotta in sede di conversione apparentemente apre la porta a deroghe, ma soltanto per le province autonome di Trento e Bolzano; previsione di rango legislativo, tuttavia, frutto di un escamotage (previsione di eccezione alla regola generale) che senza copertura Costituzionale può apparire illegittimo.

In altre occasioni la Consulta ha dichiarato incostituzionali norme regionali che derogavano dalla disciplina nazionale (ad es. la Legge regionale Marche 31/1979, sentenza n. 6/2013). La criticità della disposizione resta anche in presenza della "maschera" di legalità data dal fumoso requisito della "definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario (*presumibilmente "del territorio"*) o di specifiche aree territoriali."

Oltre a meri ritocchi formali, l'articolo 30, al comma 1, lettera f), ha subito modifiche che vanno a incidere sul "Testo Unico edilizia" nel nuovo articolo 23-bis: anzitutto il termine, spostato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 entro cui i comuni dovranno individuare, con propria deliberazione, le aree, comprese all'interno delle zone omogenee A)<sup>1</sup> di cui al D.M. 1444/1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della

---

<sup>1</sup> Le zone A, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968, includono "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".



sagoma. La norma prudenzialmente prevede che in caso di inerzia delle amministrazioni, tale deliberazione sia adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti. È stata espunta la norma che prevedeva la disciplina transitoria, essendo dato per certo che la delibera comunale (o tramite Commissario) sarà adottata.

La modifica al comma 3 introduce alcune condizioni affinché possa verificarsi la (confermata) proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge: i termini non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato, e i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Per quanto riguarda le convenzioni di lottizzazione<sup>2</sup> (o accordi simili) stipulate sino al 31 dicembre 2012, il comma 3-bis proroga di tre anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori.

Il comma 5-bis contiene una disposizione che richiama la Legge 166/2002<sup>3</sup>, ed è volta a far confluire alcuni proventi su attività particolari.

Il comma 5-ter interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 ove si richiamano le Regioni e gli enti locali a orientare i propri ordinamenti al principio generale di libertà di apertura di esercizi commerciali senza particolari limiti se non quelli connessi alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali - stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Il comma 5-quater estende la disciplina sulla sospensione dei pagamenti ai subcontratti di forniture, novellando l'art. 15 della L. n. 80/2011, che determina una disposizione di applicazione dell'art. 118<sup>4</sup> comma 3 secondo periodo del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 163/2006) nei

---

<sup>2</sup> L. 1150/1942 art. 28: in sostanza è consentita - nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione - la lottizzazione di terreno a scopo edilizio, che può essere autorizzata dal comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

<sup>3</sup> Articolo 7 comma 9 della legge 166/2002 prevede: "9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili."

<sup>4</sup> La disposizione afferma che nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il secondo periodo del terzo

subappalti. L'articolo 15 della L. 180/2011 applica lo stesso trattamento **alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera** le cui prestazioni sono **pagate in base allo stato di avanzamento** lavori ovvero stato di avanzamento forniture. Il nuovo comma sopprime le parole "Posa in opera" e di fatto estende la portata dell'articolo 15 a tutti gli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori oppure in base allo stato di avanzamento forniture.

#### **Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC)**

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

***1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.***

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

---

comma prevede il caso in cui l'affidatario no trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore/cottimista entro il termine di 20 giorni: in tal caso la stazione appaltante sospende il pagamento successivo a favore degli affidatari.



- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli **stati di avanzamento dei lavori** o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di **centoventi giorni dalla data del rilascio**. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo **comma nonchè per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito**. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni **centoventi giorni** e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

**8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.**

**8-ter.** *Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.*

**8-quater.** *Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).*

**8-quinquies.** *La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.*

**8-sexies.** *Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.*

**8-septies.** *L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.*

La materia del DURC ci ha abituato a frequenti aggiustamenti delle disposizioni che lo regolano. Dal testo del Decreto Legge alla Legge di conversione si sono registrati alcuni cambiamenti: il nuovo comma 1-bis prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese. La disposizione ha soltanto portata chiarificatrice, lasciando inalterata la legislazione già in vigore.

La durata, prima fissata a 180 giorni dal Decreto Legge, è stata rimodulata su un periodo di 120 giorni, nei quali però il DURC conserva validità per ogni fase (fatta eccezione per il saldo finale) e per contratti anche diversi rispetto quello per cui è stato prodotto il certificato (ciò si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati fino al 31/12/2014 –comma 8-sexies-). Come ricordato dalla Circolare n. 36 del Ministero del lavoro emanata il 6 settembre 2013 a commento dell'articolo in oggetto si ricorda che per i DURC rilasciati dopo il 21 agosto u.s. la validità degli stessi è di 120 giorni. I DURC rilasciati anteriormente, essendo decaduta la norma che prevedeva validità pari a 180 giorni, godranno della validità di 90 giorni come previsto dalla legislazione precedente.

Il comma 5 individua tre raggruppamenti, come ricorda la Circolare n. 36/2013, in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che devono essere richiesti in relazione alle fasi:

Il primo gruppo ricomprende le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, ossia i DURC richiesti sino alla stipula del contratto. Il DURC richiesto “*per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*” sarà perciò valido anche nelle fattispecie b) aggiudicazione e c) stipula del contratto, sempre nell'ambito di 120 giorni dalla data del rilascio. Per il DURC rilasciato con specifico riferimento alla verifica della dichiarazione sostitutiva, occorre precisare che la durata di

120 giorni decorre evidentemente, non dalla data del rilascio della dichiarazione, ma dalla data indicata nel Documento di verifica della dichiarazione sostitutiva.

Il secondo gruppo ricomprende i momenti successivi alla stipula del contratto, le ipotesi alle lettere d) ed e), con l'esclusione del momento del pagamento del saldo finale. Ciò si traduce, nei limiti di validità temporale del documento, in un notevole risparmio di tempo ed energie per l'acquisizione di un separato DURC a ogni SAL o a ogni fattura del medesimo contratto o certificato. Resta ferma la richiesta di un DURC per la fase del pagamento del saldo finale, ultima fattura che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore. Per quanto riguarda il subappalto, il comma 6 prevede che sia acquisito il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 comma 8 D. Lgs. 163/2006 (subappalto-cottimo) e nel caso delle lettere d) e e) del D.L 69 art. 31 del in commento.

Inoltre, il DURC acquisito è utilizzabile anche durante il suo corso di validità per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Al momento la norma è di immediata applicazione solo presso la medesima stazione appaltante, ma con le opportune modifiche procedurali e informatiche da parte di Istituti e Casse edili si potranno concretizzare più proficui utilizzi.

Si fa presente che, in materia di DURC, resta vigente l'art. 4 comma 14-bis del D.L. 70/2011 che prevede per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, la possibilità, da parte dei soggetti di contraenti, di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC, da sottoporre a controlli periodici a norma dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Il comma 7 prevede l'allegazione del DURC nelle procedure di verifica interne alle Amministrazione, parte del rapporto.

Il comma 8 duplica la disposizione del D.M. 24 ottobre 2007 che all'articolo 7 comma 3 prevede il "Preavviso di accertamento negativo": prima dell'emissione dell'eventuale DURC negativo o dell'annullamento, si invita l'interessato a regolare la propria posizione in un termine di 15 giorni. Nuova però è la disposizione che prevede di informare l'interessato attraverso posta elettronica certificata, anche tramite il consulente del lavoro (o gli altri soggetti di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979<sup>5</sup> e devono essere riportate le analitiche cause di irregolarità. Tale procedura vale per ogni tipo di verifica DURC, non solo per quelli relativi ai contratti pubblici.

I successivi comma 8bis e ss introducono ulteriori ipotesi di richiesta per il DURC.

La disciplina del controllo del DURC è estesa alle fattispecie di erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266<sup>6</sup>, da parte di amministrazioni

---

<sup>5</sup> "...coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali"

<sup>6</sup> Il comma 553 dell'art. 1 della legge 266/2005 prevede che "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266."

pubbliche (comma 8 bis). Parimenti, le erogazioni alle imprese di matrice europea seguono la stessa ratio normativa di controllo. Il DURC è richiesto nell'ambito dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi, ai fini dell'ammissione delle imprese. Le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, devono verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario delle agevolazioni, acquisendo d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le agevolazioni sono disposte qualora il DURC sia rilasciato nei 120 giorni precedenti (comma 8 quater e quinquies).

Come ricorda anche la Circolare n. 31/2013 del Ministero del Lavoro, almeno sino al 31 dicembre 2014, salvo futuri cambiamenti, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati. Medesima durata del DURC è prevista per la fruizione di benefici normativi e contributivi e sovvenzioni (comma 8ter)

Il Comma 8-septies invece riguarda altra materia, occupandosi di imprese di spedizione che non sono soggette a licenza di pubblica sicurezza e relativi controlli.

#### **Art. 37 (Zone a burocrazia zero)**

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

**3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.**

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo relativo alle “zone a burocrazia zero” (zone nelle quali provare forme di *deregulation*, termine abusato ma poco consono, che può tradursi in semplificazione controllata) risulta identico in tutto tranne che nel nuovo comma 3-bis (cfr. scheda n. 26/2013). La modifica introdotta intende non sottoporre a controllo – nelle zone a burocrazia zero – tutte le attività delle imprese per le quali le componenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni in questione.

La normativa ha prodotto qualche frutto: secondo i dati forniti nella Relazione che il Governo, allo scadere della XVI legislatura, ha presentato alle Camere in materia di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. 1/ 2012) le sperimentazioni in corso alla data del 25 marzo 2013 sono le seguenti: a) Regione Abruzzo, Comuni della Regione e altre amministrazioni: Attuazione SUAP b) Regione Sicilia, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modulistica standardizzata per riforma SUAP c) Regione Toscana, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modello procedurale unificato per la conferenza di servizi telematica; d) Regione Veneto, Comuni della Regione, altre amministrazioni e Unioncamere Veneto: regime SUAP telematico; e) Provincia di Potenza, Comuni della provincia ed altre amministrazioni: informatizzazione del procedimento e —zone a burocrazia zero.

#### **Art. 39 (Disposizioni in materia di beni culturali)**

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;
- b) all'articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi»;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

3) **(soppresso).**

**1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.**

**1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo per la società Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ha facoltà di proporre osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 39 interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004). Nel nome di una semplificazione che sia davvero tale e non sottoposta a vincoli, il primo comma dell'articolo 39 nella versione definitiva abolisce il vincolo temporale del "non più di 12 mesi" che figurava al punto b) a proposito dell'autorizzazione paesaggistica<sup>7</sup> nel caso di lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione: saranno autorizzati sino alla fine dei lavori. Restano immutate le prime due modifiche già avanzate dal Decreto Legge (cfr. scheda n. 26/2013). È stata soppressa la previsione al numero 3) della lettera b): l'intento era di far sì che, in assenza del parere vincolante del soprintendente rispetto alla compatibilità paesaggistica del progetto nel suo complesso, l'amministrazione potesse comunque decidere in merito alla domanda di autorizzazione. La espunzione della norma in sede di conversione fa sì che rimanga in vigore la vigente normativa: in assenza del parere di cui al comma 8 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi - alla quale il soprintendente è tenuto a partecipare o a fare pervenire il parere scritto - che deve pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente può provvedere sulla domanda di autorizzazione.

Abrogate in sede di conversione anche le disposizioni che mettevano in liquidazione dal 1° gennaio 2014 la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa e fissavano la

---

<sup>7</sup> Atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.



procedura di assegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali destinata ai beni e attività culturali. Nonostante l'abrogazione delle norme rimane in altra disposizione legislativa la previsione di dotare economicamente il suindicato dicastero per destinare una quota di spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (art. 32 comma 16 del D.L. 98/2011<sup>8</sup>). Per la società ARCUS Spa è stato previsto, in sede di conversione in legge, un iter diverso, con inoltro dello schema di atto di indirizzo alle Camere per l'espressione di un parere delle Commissioni. Chiude la previsione la clausola di invarianza finanziaria.

#### **Art. 41 (Disposizioni in materia ambientale)**

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

**«Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte). - 1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.**

**2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.**

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

**5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di**

<sup>8</sup> 6. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.*

**6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali».**

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 **del presente decreto.**».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, **e utilizzate** per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

**«2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione**, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o **devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione** tramite operazioni di trattamento che **rimuovano** i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che **consentano** di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

**3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.**

**3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.**

4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano **installati**, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».

6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione **e all'avvio** della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

**6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, e successive modificazioni.**

**6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e accordi tra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto**

*1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi; la realizzazione delle opere complementari e accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.*

*6-quinqües. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro, e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in corso. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio, oltre che dell'Avvocatura dello Stato, anche dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al presente comma è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.*

*7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.*

*7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».*

*7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il punto 7-ter dell'allegato II alla parte II, è inserito il seguente:*  
*«7-quater). Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;*

***b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;***

***c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».***

***7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente:***

***«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni».***

L'articolo 41 contiene numerose modifiche rispetto alla versione del Decreto Legge n. 69. Il primo punto sostituisce l'articolo 243 del D.Lgs. n. 152/2006 con una versione più particolareggiata delle strategie che devono essere adottate per "impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee"; deve essere valutata, a seconda dei casi, la possibilità di riutilizzo nei cicli produttivi delle acque emunte. In ogni caso il barrieramento (intendendo presumibilmente la conterminazione fisica o idraulica) dovrà essere considerato ultima ratio per evitare il verificarsi di danni ulteriori, qualora non si possano adottare soluzioni migliori in accordo con il disposto del comma precedente. Le variazioni rispetto al testo precedente non sembrano innovare granché la disciplina, che era resa in termini diversi ma nello stesso senso.

I punti 5 e 6 contengono modifiche più che altro formali e sono stati riscritti in sede di conversione per rendere il testo più fluido. Nella stesura definitiva sembra ci sia l'intenzione di ricondurre tutti i casi di inquinamento di falde acquifere a una gestione unitaria del problema, in ossequio alle norme dettate in maniera più dettagliata rispetto che in passato.

Il comma 5, riscritto, prevede che i reiterati cicli di emungimento e reimmissione (ora autorizzati) comprendono anche la fase intermedia di trattamento. Inoltre si introduce una eccezione al divieto, per le acque emunte reintrodotte nell'acquifero, di contenere altre acque di scarico o altre sostanze.

I commi 2, 3, 3bis e 3ter riguardano la disciplina sui materiali di scavo. Il comma 2 apporta deroghe alla disciplina ordinaria di cui al regolamento del D. M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e delle rocce da scavo): sarà applicato soltanto alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a Valutazione di impatto ambientale o a Autorizzazione integrata ambientale. Il D.M. non dovrà essere applicato comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del Codice:

- materiali di scavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- inerti, materiali geologici inorganici e manufatti;
- materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri;
- fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Il suddetto decreto non si applica nelle zone di Emilia, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del maggio 2012.

Il comma 3, rinnovato rispetto al testo precedente, modifica la definizione delle matrici di riporto, disciplinate dall'art. 3 del D.L. 2/2012:

- si esplicita, nella definizione, il riferimento ai materiali di origine antropica in cui si intendono compresi —residui e scarti di produzione e di consumo;
- si introduce il test di cessione volto a verificare l'eventuale contaminazione.

Il nuovo testo previsto dal comma in esame prevede, ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 152/2006<sup>9</sup>, la sottoposizione delle matrici materiali di riporto a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del D.M. ambiente 5 febbraio 1998<sup>21</sup>, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Il comma 3 bis è stato aggiunto in sede di conversione: introduce una disciplina speciale che (ferma restando quella dettata dall'art. 49 del D.L. 1/2012<sup>22</sup>) è finalizzata a consentire il fattivo riutilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari e altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Il riutilizzo di detti materiali è però sottoposto ad alcune condizioni.

Il comma 3-ter, anche esso aggiunto rispetto al testo originario consente la restituzione agli usi legittimi delle aree sulle quali insistono i materiali di scavo (qualora vi siano valori inferiori alle CSC di cui all'allegato 5) e previa comunicazione al Ministero dell'Ambiente, da parte del soggetto interessato, dei risultati della caratterizzazione validati dall'ARPA competente per territorio.

I commi 4 (installazione bungalows per turisti) , 5 (emergenza rifiuti nel Lazio) e 6 (Emergenza rifiuti in Campania) restano quasi immutati (cfr. scheda n. 26/2013). Per quanto riguarda la Campania, tre nuovi commi sono stati aggiunti in sede di conversione in legge. Il comma 6-bis prevede che i commissari ad acta possano avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali richiamando i commi 2 e 2bis dell'art. 1 del D.L. 196/2010 recante *Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 gennaio 2011, n. 1.

Il comma 6-quater introduce in divieto di importazione in Campania di rifiuti speciali e rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento (per un periodo comunque non superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto). Il fine sotteso è relativo alle esigenze impellenti di tutelare la protezione sanitaria della regione, già in grave difficoltà.

Il nuovo comma 6-quinquies attribuisce al Commissario delegato (v. art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010 prorogato con art. 2 del D.L. 1/2013) il compito di definire entro il 31/12/2013 il valore del contenzioso in atto con gestioni commissariali precedenti e inoltre garantire la continuità dell'attività amministrativa. L'Avvocatura dello Stato sosterrà l'attività giurisdizionale. Sino a fine

---

<sup>9</sup> D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.



anno, il Commissario potrà utilizzare le somme giacenti in contabilità speciale, pari a 3 milioni di euro.

I commi 7bis, 7ter e 7quater riguardano gli impianti geotermici pilota oggetto di Decreto Legislativo n. 22/2010. Viene puntualizzato che detti impianti “pilota” sono di competenza statale e perciò nel comma successivo si sottolinea che sono sempre soggetti a VIA statale.

Il comma 7-quater esclude gli impianti geotermici pilota dalla normativa di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (D. Lgs. n. 334/1999, Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

#### **Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)**

**1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:**

**a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;**

**b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;**

**c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;**

**d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.**

**2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate**

***nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.***

***3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.***

***4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.***

***5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.***

***6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.***

***7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.***

Le ulteriori disposizioni in tema di materiali da scavo sono state introdotte in sede di conversione in legge del decreto: il comma 1 detta norme per disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, di materiali da scavo ottenuti nel corso di attività e interventi autorizzati, in deroga rispetto a quanto previsto dalle norme. Il riutilizzo è previsto se vengono soddisfatte alcune condizioni, tra le quali, si sottintende il richiamo all'art. 266 comma 7, ovvero che si sia in presenza di piccoli cantieri (per i quali il D.M. 161/2012<sup>10</sup> non si applica), oppure a cantieri più grandi purché non soggetti a autorizzazione integrata ambientale o valutazione di impatto ambientale (AIA o VIA). Le condizioni per poter trattare i sottoprodotti può avvenire quando il produttore dimostri i punti sub a), b), c) e d) così brevemente riassumibili:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superate le "concentrazioni soglia di contaminazione" di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del Codice, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

<sup>10</sup> D.M. 10 agosto 2012, n. 161, *Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.*

c) che in caso di destinazione a successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute o maggiori emissioni

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, salvo le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il comma 2 dell'articolo 41-bis dispone che le condizioni di cui sopra siano attestate tramite dichiarazione resa dall'ARPA. Devono essere precisate le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito. Il deposito non può però superare un anno dalla data di produzione (salvo tempi di esecuzione superiori). Modifica dei requisiti e delle condizioni devono essere comunicate entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione.

Il comma 3 prevede che il produttore debba comunque confermare alle autorità competenti per territorio il completo utilizzo secondo previsioni delle terre e rocce da scavo, mentre con il comma 4 si prevede che il trasporto delle terre e rocce usate come sottoprodotti sia accompagnato da documento di trasporto (o da copia di contratto di trasporto).

Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme che si sovrappongono a quelle in commento e a quelle dell'articolo 41.

#### **Art. 43 (Disposizioni in materia di trapianti)**

1. **Al terzo comma** dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**I comuni** trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

**1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.**

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 43 dispone la trasmissione al Sistema Informativo Trapianti (SIT) da parte dei Comuni dei dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi in caso di morte, qualora il dato in questione sia inserito nella carta di identità. Il medesimo dato è inserito altresì nel fascicolo sanitario elettronico (trattato anche nell'articolo 17 del Decreto legge in esame).

#### **Art. 46 (EXPO Milano 2015)**

1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

***1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015.***

***1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito internet ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.***

***1-quater. Il comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento «Expo 2015» denominato «City Operations», approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.***

***1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.***

***1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.***

Nell'ottica di avvicinamento all'EXPO 2015 è prevista, in via straordinaria e sino al 31 dicembre 2015, una deroga al limite di spesa vigente per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni (commi da 8<sup>11</sup> a 12 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010). L'eccezione è stabilita per i Comuni coinvolti nell'organizzazione: rinvio impreciso poiché gli enti locali non sono elencati puntualmente nel rimando al DPCM 6 maggio 2013. Si ricorda che il comma 8 limita le spese per tali finalità nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime

<sup>11</sup> Il comma 8 non si applica, tra l'altro, ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

finalità. Il comma 12 invece, stabilisce il limite annuale di spesa per missioni (anche all'estero) della Pubblica Amministrazione fissando al 50% della spesa sostenuta nel 2009 il tetto massimo. In sede di conversione in legge sono stati introdotti i commi da 1bis a 1sexies; il comma 1bis stanziava 1.5 milioni di euro per le spese che il Ministero degli Affari Esteri sosterrà a sostegno dell'operazione Expo 2015, e determina la fonte di finanziamento. Il comma 1ter obbliga il Comune di Milano e i Comuni coinvolti nella fiera a pubblicare le spese sostenute per l'organizzazione sul proprio sito internet ufficiale (ai fini di trasparenza). I commi 1quater e 1quinques autorizzano il Comune di Milano a destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, e fino all'ottanta per cento dell'imposta, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "City Operations"<sup>12</sup> connesso all'Expo 2015. Tali operazioni non concorreranno contabilmente al rispetto del patto di stabilità.

L'ultimo comma prevede la possibilità per i Comuni della Provincia di Milano e prossimamente dell'Area metropolitana di istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs n. 23 del 2011<sup>13</sup>. Inoltre anche tali Comuni potranno godere del trattamento previsto ai commi 1quater e 1quinques

#### **Art. 46-bis (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)**

***1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.***

L'articolo 46-bis, introdotto in sede di conversione, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e la partecipazione ad Expo Milano 2015, assicurando la realizzazione delle connesse iniziative in campo agroalimentare. Disposizione redatta approssimativamente poiché il rifinanziamento della legge n. 499/1999 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale) appare soltanto nella rubrica dell'articolo. La Legge n. 499/1999 assicura la programmazione economico-finanziaria agli

<sup>12</sup> Trattasi di una serie di progetti considerati necessari nei seguenti ambiti: Accessibilità, mobilità, trasporti, percorribilità; Accoglienza e turismo; Ambiente, gestione rifiuti, igiene del suolo; Autorizzazioni amministrative e gestione operativa dei siti di servizio per Expo 2015 Spa; Centro di coordinamento cittadino—City Commander Center; Formazione operatori sul territorio, programmi educativi e promozione sociale; Eventi culturali, sportivi e di intrattenimento; Giovani e Programma volontari; Immagine, comunicazione e supporto delle attività di marketing; Sicurezza e protezione civile; Servizi medici.

<sup>13</sup> L'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possano istituire (con deliberazione del Consiglio) un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il gettito così ottenuto è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

interventi in ambito agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. L'articolo 4 contiene le attività agricole e forestali per le quali è previsto un finanziamento, limitato peraltro al solo periodo 1999-2002.

**Art. 49 (Proroga e differimento di termini in materia di spending review)**

**01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».**

1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

**1-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.**

2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

Il comma 01, nel modificare il comma 3 dell'art. 3 del DL 95/2012, dispone la proroga al 31 dicembre 2013, in luogo del termine del 31 dicembre 2012, circa la facoltà agli enti locali di recedere anticipatamente dai contratti di locazione in corso al 7 luglio 2012.

La norma in commento, inoltre, dispone la proroga dei termini in materia di spending review; in particolare, con le modifiche apportate al comma 1, lett. b) e al comma 2 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 dall'art. 49, peraltro confermate in sede di esame parlamentare, sono prorogati di 6 mesi i termini previsti per poter procedere all'alienazione delle partecipazioni (dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013). Inoltre le società non cedute o sciolte entro il 1 luglio 2014 non potranno ricevere affidamenti diretti né di ulteriori servizi e a decorrere dal quale il servizio strumentale è assegnato alla società privatizzata.

Il comma 1-bis, inserito dalla legge di conversione, fornisce un'interpretazione dell'art. 5, comma 2 del DL 95/2012 recante norme di riduzione di spese di mobilità delle pubbliche amministrazioni, nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.

Si ricorda che l'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012 ha previsto che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica



amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Il comma 2 dell'art. in commento, invece, differisce al 31 dicembre 2013 il termine, peraltro già scaduto il 7 aprile 2013, decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi che non siano già stati soppressi o riaccorpati dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato D.L. n. 95 del 2012. La medesima norma fa salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il 7 aprile 2013. Si rammenta che il comma 1 dell'art. 9 del DL 95/2012 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate ad accelerare il processo di razionalizzazione degli organismi partecipati da regioni, province e comuni; tali amministrazioni sono tenute a porre in essere interventi di accorpamento o soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino anche in via strumentale, le funzioni fondamentali previste dall'art. 117 o funzioni amministrative previste dall'art. 118 della Costituzione. Le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, sono individuate dal successivo art. 19 dello stesso DL 95/2012; laddove non sia possibile prevedere la soppressione dei suddetti enti, la norma dispone di porre in essere interventi di riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%.

#### **Art. 49-bis (Misure per il rafforzamento della spending review)**

***1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli***

*immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.*

*2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.*

*3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa.*

*4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:*

*a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;*

*b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

*c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.*

*6. Il Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.*

*7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.*

*8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.**

La norma in commento prevede nuove misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica e per migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, che sostituiscono quelle disposte dal DL 52/2012, artt. 1 – 6.

Il comma 1 prevede l'istituzione un Comitato interministeriale – presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri – il quale svolgerà nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**, degli **enti pubblici** e delle **società controllate** direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche **che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**, attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa, con particolare riferimento:

- alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese;
- alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti;
- al ridimensionamento delle strutture;
- alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi;
- all'ottimizzazione dell'uso degli immobili;
- alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012 o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il successivo comma 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministero dell'Economia e delle finanze, possa nominare un Commissario straordinario con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al precedente comma 1.

Il Commissario straordinario dovrà essere scelto tra persone dotate, oltre che di comprovata esperienza e capacità in materia economica, anche di comprovata capacità di organizzazione amministrativa (comma 3).

Il DPCM di nomina del Commissario straordinario dovrà stabilire:

- la durata dell'incarico, che non potrà comunque essere superiore a tre anni;
- l'indennità del Commissario *(nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno 2016, (secondo quanto disposto dal medesimo art. 49-bis, comma 8);*

- le risorse umani e strumentali ad esso affidate, a condizione che non comportino maggiori o nuovi oneri a carico delle finanze pubbliche.

Per quanto concerne i **compiti e le funzioni** del Commissario straordinario, il comma 5 stabilisce che lo stesso:

- ha diritto di corrispondere con gli enti ed organismi interessati, di cui al comma 1, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate;
- può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere la collaborazione della Guardia di finanza.

Inoltre, il Commissario straordinario dovrà presentare al Comitato interministeriale, entro il termine di 20 giorni dalla nomina, un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere. Inoltre, se richiesto, il Commissario svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari (commi 6 e 7).

Infine, coerentemente con la nuova disciplina prevista in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, il comma 9 dispone l'abrogazione degli artt. 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

#### **Art. 49-ter (Semplificazioni per i contratti pubblici)**

***1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.***

L'articolo 49-ter prevede l'obbligo per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'AVCP. L'obbligo sarà in vigore a partire dal 20 novembre 2013. Come noto, l'AVCP, con deliberazione 111/2012 ha introdotto l'AVCPASS, (*Authority Virtual Company Passport*), che consente alle stazioni appaltanti

di verificare i requisiti di partecipazione degli operatori economici a cui devono obbligatoriamente registrarsi:

- dal 1° luglio 2013, per tutti gli appalti di lavori in procedura aperta di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000 nei settori ordinari, ad eccezione di quelli interamente svolti con sistemi telematici, con sistemi dinamici di acquisizione o mediante il mercato elettronico, nonché di quelli nei settori speciali;
- dal 1° gennaio 2014, per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 nei settori ordinari e speciali, interamente svolti con sistemi telematici, con sistemi dinamici di acquisizione o mediante il mercato elettronico.

L'AVCP ha poi rinviato al 1° gennaio 2014 il passaggio al regime obbligatorio del nuovo sistema AVCPASS per le pubbliche gare d'appalto d'importo pari o superiore a 40.000 euro esperite in modalità non telematica, con il Comunicato del 12 giugno 2013.

#### **Art. 49-quinquies (Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)**

**1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 243-bis, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;**

**b) all'articolo 243-quater, comma 2, le parole: «la sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155».**

L'art. 49-quinquies reca alcune modifiche al Tuel che disciplinano la nuova procedura pluriennale di riequilibrio finanziario degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, introdotta dall'art. dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012.

In particolare, il comma 1, lettera a) aggiunge un ulteriore periodo al comma 5 all'art. 243-bis del Tuel, ai sensi del quale "Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario". Con la modifica apportata viene prevista la facoltà per la nuova amministrazione in carica di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei 60 giorni successivi

alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, qualora, ad inizio mandato, la delibera risulti essere stata già presentata dalla precedente amministrazione, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti (che entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione deve deliberare sull'approvazione o sul diniego del piano di riequilibrio).

Infine, il comma 1 lettera b) dell'articolo in commento nel modificare il comma 2 dell'art. 243-quater, dedicato all'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al controllo sulla relativa attuazione, elimina il riferimento alla sottocommissione sostituendolo con quello alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del TUEL.